



Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e  
l'Ospitalità Alberghiera con Convitto annesso

“Giuseppe Minuto”



Marina di Massa, 23 settembre 2024

Circolare n. 43

Al personale docente e ATA  
Al sito

**OGGETTO: Disposizioni generali – Doveri vigilanza – Fruizione ferie Docenti con contratto a T.D.**

Si riepilogano di seguito alcune disposizioni e precisazioni:

a) Tutto il personale, Docente e ATA, nonché eventuali Esperti o altro personale esterno, è tenuto a consultare sul sito WEB dell'Istituto (Scuola-Servizi-Novità, Amministrazione Trasparente e Albo online):

- PTOF
- Disposizioni varie con particolare riguardo a:
  - ❖ CODICE DISCIPLINARE
  - ❖ REGOLAMENTI
  - ❖ SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
  - ❖ FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO
  - ❖ PRIVACY-POLICY

b) **Docenti**: i permessi orari di cui all'art. 16 - **PERMESSI BREVI** del CCNL 2006/2009 (non modificato dal nuovo CCNL), essendo soggetti a verifica della compatibilità con le esigenze di servizio, possono essere richiesti al massimo entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello di eventuale fruizione e devono essere espressamente autorizzati dal DS;

c) **Docenti (DOVERI di vigilanza)**: ai sensi dell'art. 44, co. 7, del CCNL 2019-2021 “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”, ricordando che comunque vige quanto prescritto dagli artt. 2047 e 2048 del c.c.:



## “Giuseppe Minuto”

*In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, **il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace**, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. **I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.** Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.*

d) **Docenti (FERIE)**: si richiamano gli art. 35 e 38, oltre alla DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2, del nuovo CCNL 2019/2021 e ss. mm. e ii, nonché l'art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (Legge n. 228/2012) e l'art. 5, co. 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135<sup>1</sup>. In particolare, si ricorda che:

- **TUTTI I DOCENTI** sono invitati a fruire, nei periodi di sospensione delle lezioni da calendario scolastico e/o regionale, delle ferie maturate e non godute;
- **la mancata richiesta di fruizione nel periodo in cui è consentito goderne** (compatibilmente con attività funzionali ed indifferibili quali scrutini, esami di Stato o attività valutative), **comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostitutiva;**

### <sup>1</sup> PRECISAZIONI

L'art. 35 del nuovo CCNL 2019/2021, al comma 2 prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

Si ritiene che detta ultima previsione si riferisca essenzialmente al personale supplente breve, giacché con la Dichiarazione Congiunta n. 2 viene ribadito che **resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012**. Si ricorda, infatti, che l'art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (legge n. 228/2012) ha previsto che il personale docente di tutti i gradi di istruzione **fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative**. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

I successivi commi 55 e 56 prevedono quanto segue:

- 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, **limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie**».
- 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

La RGS con la Nota 4 settembre 2013 prot. n. 72696, in merito alla monetizzazione delle ferie del personale a t.d., ha ricordato che **i giorni di sospensione delle lezioni comprendono**, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc... La Corte di Appello Milano del 13/09/2022, n. 688 ha affermato che è da escludere che, nell'attuale quadro legislativo, il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, poiché in base all'interpretazione corretta della normativa vigente, il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni.



**Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e  
l'Ospitalità Alberghiera con Convitto annesso**

**“Giuseppe Minuto”**



- il calendario scolastico adottato da questo Istituto con delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 20 maggio 2024, rispetto a quello emanato dalla Regione Toscana, prevede la sospensione delle lezioni il 23 dicembre 2024 e il 2 maggio 2025.

In virtù di quanto sopra, il DS

### **INVITA**

**i Docenti con contratto a tempo determinato** a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

### **AVVISA**

I docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**Prof.ssa Silvia BENNATI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93